

(2) le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentano una richiesta di informazioni secondo l'articolo 27 della Convenzione:

- (i) l'identità della persona oggetto del controllo o dell'inchiesta,
- (ii) il periodo di tempo oggetto della domanda,
- (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto,
- (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste,
- (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste;

(3) il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile; sebbene il numero (2) preveda importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», i punti da (i) a (v) del numero (2) non devono essere interpretati in modo da ostacolare uno scambio effettivo di informazioni; la condizione «verosimilmente rilevante» può essere soddisfatta sia in casi relativi ad un singolo contribuente (identificato con il nome oppure altrimenti) sia in casi relativi ad una pluralità di contribuenti (identificati con il nome oppure altrimenti);

(4) lo scambio automatico di informazioni relativo ai conti finanziari e lo scambio spontaneo di informazioni tra le parti dovranno essere oggetto di strumenti giuridici separati;

(5) nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che questa disposizione serve a garantire al contribuente una procedura regolare e non mira a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.”

### Articolo III

1. I due Stati contraenti si notificheranno vicendevolmente per via diplomatica che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo di modifica. Il Protocollo di modifica entra in vigore quando è stata ricevuta l'ultima di queste notifiche.

2. Le disposizioni del presente Protocollo di modifica sono applicabili alle domande di informazioni presentate alla data dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica, o dopo tale data, che si riferiscono a fatti e, o, circostanze esistenti o realizzate il giorno della firma del Protocollo di modifica, o dopo questa data.


In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai propri rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.

Fatto a Milano, il 23 febbraio 2015, in due esemplari in lingua italiana.

Per il Governo della Repubblica Italiana:



Per il Consiglio federale svizzero:



### LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 3331):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale (GENTILONI SILVERI), e dal Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN), in data 29 settembre 2015.

Assegnato alla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, l'8 ottobre 2015, con pareri delle Commissioni I (Affari costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio) e VI (Finanze).

Esaminato dalla III Commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, il 14 e 29 ottobre 2015.

Esaminato in Aula ed approvato il 4 novembre 2015.

*Senato della Repubblica* (atto n. 2125):

Assegnato alla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 20 novembre 2015, con pareri delle Commissioni 1ª (Affari costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio) e 6ª (Finanze e tesoro).

Esaminato dalla 3ª Commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 25 novembre 2015; il 9 e 17 marzo 2016.

Esaminato in Aula ed approvato definitivamente il 20 aprile 2016.

16G00080

